

# AC News

Agosto 2022



## TAX, LEGAL, ACCOUNTING, ADVISORY

### SOMMARIO

---

1. FISCALITA' NAZIONALE      Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi  
*A cura di Dott. Mattia Piasini*
  2. LEGALE/FISCALE      Imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla  
risoluzione del preliminare di vendita  
*A cura di Avv. Vincenzo Cristiano*
  3. DOGANE      Verso un nuovo pacchetto di sanzioni (settimo) nei confronti della Russia  
*A cura di Avv. Vincenzo Cristiano*
  4. ACCERTAMENTO      I termini processuali e le scadenze degli adempimenti vanno "in vacanza"  
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE  
*A cura di Avv. Vincenzo Cristiano*
  5. ACCOUNTING      Registri contabili: abrogato l'obbligo di conservazione sostitutiva digitale  
*A cura di Dott.ssa Carlotta Selletti*
  6. IVA      Non imponibilità IVA per il trasporto di beni in transito solo se reso al titolare  
del regime  
*A cura di Avv. Vincenzo Cristiano*
-

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI

Con la pubblicazione, datata 1° agosto 2022, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 30 giugno, sono state definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo a fondo perduto stanziato in favore delle Associazioni e Società sportive il cui oggetto sociale sia legato alla gestione di impianti sportivi.

Le somme complessivamente messe a disposizione dal Governo sono pari ad euro 53 milioni da assegnare agli aventi diritto nelle seguenti modalità:

- €15.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati;
- €20.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 801 e 1.400 metri quadrati;
- €25.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1.401 e 2.000 metri quadrati;
- €30.000 per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda superiore a 2.000 metri quadrati.

Nel caso in cui un'associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2.000 metri quadrati.

È stata, altresì, prevista, un'ulteriore casistica relativa a quei soggetti che gestiscono palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiaccio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza a cui spetta un contributo pari ad €60.000.

L'articolo 2 del predetto Decreto identifica quelli che sono i soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto in trattazione, ossia le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 2 marzo 2022

risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, e che (alla data di pubblicazione del decreto) fossero affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.

In particolare, al successivo articolo 3, il Decreto specifica che Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:

- a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;
- b) avere un numero di tesserati, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati con FSN;
- c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
- d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l'ammontare degli stessi ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto.

Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate dagli aventi diritto in modalità telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito del Dipartimento per lo Sport, del Decreto in trattazione.

Gli organismi sportivi che riceveranno le domande dovranno presentare i prospetti elencanti i dati identificativi dei potenziali beneficiari, mediante posta elettronica certificata al Dipartimento per lo Sport, indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, entro i successivi 30 giorni.

Il modello di domanda, secondo quanto precisato sul sito del Dipartimento per lo Sport, sarà pubblicato prossimamente.

## IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE PER LE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA

Lo stipulando atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare rientra nell'ambito di applicazione del comma 2, dell'articolo 28 del d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell'imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, nel caso di specie rappresentate dalla restituzione della caparra confirmatoria. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 403 del 2 agosto 2022 dell'Agenzia delle entrate.

La fattispecie in controversia prende origine dalla rappresentazione di una vicenda che molto spesso si verifica nella realtà quotidiana e che, quindi, chiarisce definitivamente, anche alla luce dei richiami giurisprudenziali effettuati, alcuni punti "fermi".

In particolare, l'istante espone di essere stato incaricato della redazione e registrazione di una scrittura privata relativa alla risoluzione di un contratto preliminare.

In sostanza, dopo la rappresentazione cronologica dei fatti, con evidenza del fatto che la promittente acquirente versava a titolo di caparra confirmatoria una determinata somma, con l'obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2023, tuttavia, in data precedente (25 aprile 2019), si fa presente che l'acquirente è deceduta lasciando eredi i figli.

Nella successiva dichiarazione di successione gli eredi hanno denunciato il credito cristallizzato nel versamento della caparra confirmatoria.

Gli eredi, sin dal momento della successione, hanno "disegnato" un contesto piuttosto pacifico, ovvero, da una parte, non erano interessati all'acquisto dell'immobile e, dall'altro lato, la promittente venditrice accettava la restituzione degli importi versati a titolo di caparra confirmatoria.

Ciò posto, l'istante ritiene che trattasi di una risoluzione senza previsione di alcun corrispettivo, senza cioè una restituzione immediata della somma ricevuta a titolo di caparra e senza una prestazione derivante dalla risoluzione.

Per tali ragioni, anche richiamando prassi sul punto (cfr. Circolare Ministeriale n. 37 del 10 giugno 1986), il contribuente conclude che, di fatto, dovrà percepirsi la sola imposta fissa e non un'imposta proporzionale".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, lo scioglimento lo scioglimento del rapporto contrattuale per "mutuo consenso" rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto, ma, con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini della tassazione indiretta, lo stesso deve essere assoggettato a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto regola residuale rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione.

Ne consegue che, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere, o in un patto autonomo successivo alla sua conclusione (e in mancanza di previsione di corrispettivo), né su fattispecie in cui il contratto viene meno per un originario difetto funzionale o per il concretizzarsi di una situazione di intrinseca instabilità, che abbia quale presupposto un "vizio di funzionamento" del rapporto e non la concorde volontà delle parti, in tutti questi casi l'imposta si applica in misura proporzionale.

A sostegno della propria posizione l'Agenzia delle Entrate richiama alcuni pronunciamenti della Corte di cassazione e precisamente l'ordinanza n. 17503 del 30 agosto 2005 e n. 24506 del 5 ottobre 2018 (quest'ultima conforme all'ordinanza 9 marzo 2018 n. 5745), con cui la Corte rigetta l'iniziale ricorso dei contribuenti.

Nella fattispecie in oggetto, l'istante ha rappresentato che gli eredi della promissaria acquirente hanno manifestato la volontà di non stipulare la compravendita e, per altro verso, la promittente venditrice di restituire la somma inizialmente riconosciuta a titolo di caparra confirmatoria.

In conclusione, lo stipulando atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare rientri nel perimetro applicativo del comma 2, dell'articolo 28 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, come tale, è soggetto all'applicazione l'imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, che nel caso di

## VERSO UN NUOVO PACCHETTO DI SANZIONI (SETTIMO) NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

Il 15 luglio la Commissione europea ha adottato una proposta congiunta che mira a rafforzare i sei pacchetti di sanzioni finora vigenti dall'UE a carico della Russia. Il complesso di misure varato introdurrà il divieto di importazione dell'oro russo e, contestualmente, inasprirà i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso (c.d. *dual use*) e di tecnologie avanzate.

La Commissione europea si avvia ad approvare il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che include il divieto di importare l'oro russo, che per Mosca rappresenta la principale esportazione non energetica del Paese.

Il pacchetto ribadisce che le sanzioni dell'UE non riguardano in alcun modo gli scambi di prodotti agricoli tra i paesi terzi e la Russia e precisa l'esatta portata di alcune sanzioni finanziarie ed economiche.

Un settore che certamente vedrà inaspriti i controlli è rappresentato dai beni a duplice uso. I prodotti a duplice uso (c.d. *dual-use*) sono prodotti, consistenti tanto in beni materiali che immateriali che, seppure nascano e siano venduti per un utilizzo civile, potrebbero anche avere un uso militare. Tali prodotti si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare.

Dal momento che le operazioni riguardanti i prodotti a duplice uso sono sottoposte ad un regime di controllo, operativamente sia gli spedizionieri che i corrieri internazionali richiedono che la spedizione di tali prodotti sia molto spesso corredata da una "dichiarazione *dual-use*" da parte dell'esportatore, da porre in fattura o su carta intestata.

Le operazioni sottoposte a regime di controllo dal Regolamento *Dual-Use* sono:

- esportazione: inclusa la trasmissione di software o di tecnologie, sia orale sia mediante mezzi elettronici;
- Servizi di intermediazione: ovvero tutte le operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo;
- Assistenza tecnica: ovvero qualsiasi supporto tecnico, inclusi la formazione e i servizi di consulenza;
- Transito: ovvero il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale

dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa.

Come è evidente, per un'azienda che si occupi di commerci legati ai beni *dual use* è fondamentale organizzarsi al fine di assicurare un costante aggiornamento dei propri sistemi di export control.

Nell'ambito delle complesse attività di controllo e di autotutela, quindi, è sempre più frequente il ricorso ai presidi specializzati nella prevenzione dei rischi, ossia alle strutture dedicate all'elaborazione, all'adeguamento e alla gestione di quegli strumenti aziendali mirati ad evitare o a ridurre il pericolo di responsabilità per l'inosservanza delle normative o dei provvedimenti.

L'obiettivo, in questo caso, è creare un sistema di trade compliance in base al quale le società che operativamente svolgono l'attività di import/export, possano adottare specifiche procedure unificate nei campi del monitoraggio, della segnalazione delle criticità e della formazione del personale.

In considerazione di quanto sopra, è facile comprendere come le best practices in campo di esportazioni dei beni *dual use* abbiano ricadute positive anche sulla reputazione internazionale delle aziende medesime.

A tal riguardo, per "programma interno di conformità"(PIC) si intendono le politiche e le procedure efficaci, appropriate e proporzionate adottate dagli esportatori per facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni delle autorizzazioni, comprese, tra l'altro, le misure di due diligence per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti verso gli utilizzatori finali e gli usi finali.

Gli orientamenti in tema di PIC comprendono sette elementi fondamentali che rappresentano degli strumenti di base nella riflessione sulle procedure interne da seguire e che sono rappresentati da:

- 1) Impegno dell'alta dirigenza a garantire la conformità.
- 2) Struttura organizzativa, responsabilità e risorse.
- 3) Formazione e sensibilizzazione.
- 4) Processi e procedure di verifica delle transazioni.
- 5) Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni e azioni correttive
- 6) Tenuta dei registri e documentazione
- 7) Sicurezza fisica e delle informazioni.

## I TERMINI PROCESSUALI E LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI VANNO "IN VACANZA"

Dal 1° agosto scatta la pausa estiva sia per la sospensione dei termini processuali sia per le scadenze degli adempimenti e versamenti fiscali. In particolare, i termini processuali sono soggetti ad una pausa estiva di 31 giorni, per cui riprendono a decorrere dal 1° settembre incluso.

A livello normativo, l'art. 1 della L. 742/69 dispone che, salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, per il periodo anzidetto. La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.

Se questa è la regola generale, tuttavia, non rientrano nella sospensione, tra gli altri:

- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell'accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/20007;
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, ovvero al 31 agosto. Qualora, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, esso rimane sospeso nel periodo feriale per ricominciare a decorrere alla fine del periodo, vale a dire dal 1° settembre.

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e ciò trova applicazione nel contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo.

Tanto premesso, la sospensione feriale opera:

- per i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- per il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- per il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- per il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.

Non vi è sospensione, invece, per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza.

Per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze, per effetto dell'art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si ha decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine "lungo"). Ove, invece, la parte abbia notificato la sentenza, il giudicato si forma decorsi 60 giorni dalla suddetta notifica senza che l'impugnazione sia stata proposta (c.d. termine "breve" ex art. 51 del D.lgs. 546/92).

Anche per il computo di tale termine (sia esso "breve" o "lungo") occorre tener conto del periodo di sospensione feriale.

In tema di accertamenti sulle imposte d'atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di liquidazione, deve versare le somme, per l'intero o per un terzo, a seconda del fatto che egli abbia o meno notificato il ricorso e della tipologia di atto emesso, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Per tale ragione, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, ancorché si verta in ipotesi di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio.

Per gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP, l'art. 29 del DL 78/2010 sancisce che gli importi richiesti, per la totalità o per un terzo, a seconda che il contribuente abbia o meno notificato il ricorso, devono essere versati entro il termine per il ricorso stesso. Opera la sospensione feriale, che può cumularsi con quella da domanda di adesione

L'art. 1 co. 421 ss. della L. 311/2004 stabilisce che la disciplina relativa agli avvisi di recupero dei crediti d'imposta. Tra l'altro, la legge stabilisce che le somme devono essere versate entro il termine indicato nell'atto, comunque non inferiore a 60 giorni.

In tal senso, allora, si può affermare che non abbia rilievo la sospensione feriale.

Alla luce del fatto che la sospensione feriale concerne solo i termini processuali, di norma tutti gli adempimenti che devono avvenire in occasione di uno degli istituti deflativi del contenzioso non sono soggetti alla predetta sospensione.

## REGISTRI CONTABILI: ABROGATO L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE

Un emendamento al Decreto Semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022, n. 73) ha previsto che sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo, abrogando in questo modo l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

L'emendamento in oggetto, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, integra la disposizione prevedendo che le stessa riguardi non solo la tenuta, ma anche "la conservazione" e che la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche "di conservazione sostitutiva digitale".

Infatti, si ricorda che l'art. 7 comma 4-quater del DL 357/94 dispone che *"la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza"*.

La finalità semplificatrice della norma, tuttavia, non è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, ha indicato che l'intervento non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

- ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta, in caso contrario.

La procedura semplificata consente di dare un taglio netto alla documentazione in formato cartaceo consentendo la tenuta dei registri e delle scritture contabili su qualsiasi supporto e limitandone la stampa soltanto in caso di accesso, verifica o ispezione e su richiesta degli organi di controllo (articolo 1, comma 4-quater, Dl n. 357/1994).

In definitiva, come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.



## NON IMPONIBILITÀ IVA PER IL TRASPORTO DI BENI IN TRANSITO SOLO SE RESO AL TITOLARE DEL REGIME

Semaforo verde per la non imponibilità Iva delle prestazioni di trasporto relative ai beni in transito alla sola condizione che siano rese nei confronti del titolare del regime di transito. Questo, in sintesi, quanto emerso dalla risposta a interpellato dell'Agenzia delle entrate n. 370 dell'11 luglio 2022.

Il caso esaminato riguarda una società, costituita di recente, attiva nel commercio di etanolo assoluto destinato all'autotrazione. Operativamente viene specificato che la merce viene acquistata in territorio italiano e in USA e venduta in Svizzera "senza transitare dal territorio italiano".

Nell'esposizione della fattispecie, l'Istante puntualizza che la merce acquistata in Italia parte direttamente dai depositi del produttore per essere inviata in Svizzera, "costituendo una cessione all'esportazione". Diversamente, la merce che viene acquistata in territorio statunitense viene venduta interamente in Svizzera, costituendo di fatto una cessione allo stato estero fuori campo Iva per carenza del requisito della territorialità ai fini Iva.

Ai fini contabili, la fattura di acquisto merce dagli USA è registrata solo in contabilità generale, mentre la successiva fattura di rivendita viene emessa fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto Iva senza, peraltro, generare plafond.

La società, nell'esposizione del comportamento che intende adottare, dopo aver preliminarmente evidenziato, da un lato, che sarebbe intenzionata ad affittare un serbatoio costiero in Italia posto all'interno di un deposito doganale, dall'altro lato specifica che la merce ivi custodita resterebbe "allo stato estero" e sarebbe poi consegnata in Svizzera, in base alle esigenze del cliente ivi ubicato.

Ciò premesso, la Società ha chiesto se questa ultima operazione di acquisto e di rivendita, eseguita mediante l'utilizzo di un deposito doganale, possa rientrare tra le operazioni di transito previste dall'articolo 9, comma 1, n. 2) del decreto Iva in forza del quale sono operazioni non imponibili "i trasporti relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione", pur essendo la merce custodita sempre allo stato estero.

Secondo la Società Istante, l'operazione risulterebbe non imponibile in Italia e la fattura di trasporto

verrebbe ricevuta dagli spedizionieri (Extra UE o UE) e registrata in contabilità generale con l'emissione di un'autofattura non imponibile o integrazione della fattura con l'indicazione di non imponibilità.

L'Agenzia delle entrate, ricorda che la fattispecie sollevata concerne un quesito afferente al corretto trattamento IVA delle prestazioni di trasporto di beni, oggetto di due trasferimenti di proprietà: il primo segmento avviene dal fornitore Extra-UE all'Istante, che è soggetto passivo business stabilito in Italia, mentre il secondo segmento avviene tra la Società e un suo cliente Extra-UE. Operativamente, poi, il trasporto è commissionato dall'Istante e i beni in questione "dovrebbero sostare" - nel periodo compreso tra i due trasferimenti di proprietà - in un deposito doganale, situato in Italia, di cui la Società intenderebbe acquisire la disponibilità".

L'Agenzia precisa che il trasporto di beni "B2B" costituisce una prestazione generica ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto Iva con applicazione del principio generale di territorialità basato sul luogo di stabilimento del committente. Per l'articolo 9, comma 1, n. 2 del decreto Iva costituiscono poi servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili anche "i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea".

Dopo aver richiamato le disposizioni di carattere generale, l'Agenzia evidenzia che la qualificazione della merce come "bene in transito" non è analizzata dall'articolo citato poiché "propria" delle disposizioni doganali. Se così è, la cessione/acquisto di un bene "allo stato estero" costituisce una cessione/acquisto territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Iva perché il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è considerato "allo stato estero" in quanto custodito in un magazzino doganale oppure è in regime di transito.

In linea generale, dunque, l'Agenzia introduce una sorta di equazione tributaria, ovvero, il bene custodito in un deposito doganale può essere oggetto di transito se non è mai venuta meno la natura di "bene allo stato estero".

Pur tuttavia, l'Agenzia, conoscendo il proprio ambito di competenza, dichiara di non potersi pronunciare al riguardo in quanto i rapporti tra i due regimi sospensivi in commento (i.e. deposito doganale e regime di transito) implicano "la corretta interpretazione e applicazione – al caso concreto - di



norme doganali di competenza dell'Agenzia delle dogane". Ciò precisato, l'Agenzia chiarisce in modo puntuale che, anche qualora fosse riconosciuto che i beni acquistati e venduti dell'Istante siano "beni in transito", per considerare i relativi trasporti come non imponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2, del Decreto Iva, la Società dovrebbe essere il "titolare del regime di transito".

In conclusione, ai fini della non imponibilità di cui al citato articolo 9, corollario indefettibile è che la Società/Istante sia il "titolare del regime di transito", ovvero sia la titolarità del regime anzidetto fa rima con la non imponibilità Iva.

specie sono rappresentate dalla restituzione della caparra.

### INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

[www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [centrostudiac@actaxlaw.com](mailto:centrostudiac@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Allert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.